

N. R.G. 111/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

-----  
**TRIBUNALE DI PESCARA**

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Domenica Capezzerà	Presidente rel
Dr. L. Tiziana Marganella	Giudice
Dr. Federica Colantonio	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letta l'istanza depositata in data 21.5.2018 da Nello Salvatore volta a promuovere la dichiarazione di fallimento di FULLSERVICE s.r.l. con sede in Torre De' Passeri alla via G. D'Annunzio n. 40 (C.F.01651250688);

convocati davanti al giudice appositamente delegato richiedente e debitrice;

acquisite informazioni a mezzo della cancelleria esecuzioni, C.C.I.A.A. e Agenzia del Territorio;

udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

rilevato che alle udienze tenutesi davanti al giudice delegato per l'istruttoria, sono comparsi creditore e procuratori delle parti;

considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara, posto che la sede legale della debitrice risulta collocata nell'ambito della circoscrizione di questo Tribunale;

evidenziato che sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, dr. Nello Salvatore, posto che anche il credito contestato può consentire al creditore di chiedere il fallimento del debitore, e ciò in quanto il giudice fallimentare è chiamato ad un accertamento incidentale sulla sussistenza del credito medesimo (Cass. 24309 del 2011), potendosi ammettere financo la legittimazione del creditore del tutto privo di un titolo giudiziale esecutivo (si veda sul punto Trib. Monza 8.5.2012) e stante la dizione letterale dell'art. 6 l. fall., che si limita a prevedere che il fallimento è dichiarato su ricorso "di uno o più creditori" senza richiedere altresì una particolare connotazione di prova del credito;

rilevato che è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione che in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., all' art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in



sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (in tal senso la pronuncia Sez. U. 23/1/2013, n. 1521, e in senso conforme le pronunce della sez.I, 22/5/2014, n. 11421, 15/1/2015, n. 576); e, come affermato nella pronuncia 16751/2013, "il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna iniziativa d'ufficio, ma dispone all'art. 6 l.f. che l'iniziativa provenga dal debitore, da uno o più creditori o dal pubblico ministero, così prevedendosi l'iniziativa di parte, definita efficacemente dalla dottrina come motore essenziale del procedimento prefallimentare... la giurisprudenza e la dottrina si sono interessate della individuazione del soggetto a cui fa riferimento la norma, quale creditore, senza alcuna specificazione ulteriore, e quindi come colui che vanta un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un'azione esecutiva (in tali termini, la pronuncia 3472/2011), e che deve essere oggetto dell'imprescindibile deliberazione incidentale del giudice fallimentare (così le pronunce 24309/2011 e, resa dalle S.U., la 1521/2013), proprio in quanto non esiste più l'iniziativa d'ufficio...";

considerato che da ciò consegue che le contestazioni pendenti sul credito non precludono la valutazione della sussistenza della legittimazione da parte del creditore ex art. 6 l.f. alla stregua della valutazione incidentale che si concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sé, ma della qualità di creditore;

rilevato che, secondo valutazione sommaria a cui questo Giudice è chiamato, emerge la sussistenza del credito vantato dal ricorrente dr. Nello Salvatore nei confronti della debitrice, come risulta comprovato dalla copiosa documentazione da lui prodotta con il ricorso introduttivo e con la nota autorizzata del 17.10.2018;

rilevato infatti che, alla luce della documentazioni depositata in questa sede dal ricorrente, è emerso che il predetto, in qualità di dottore commercialista, ha reso in via continuativa le proprie prestazioni professionali in favore della società resistente Fullservice s.r.l., come dettagliatamente esposte nella parcella n. 3 del 30.3.2015 inviata alla debitrice e da questa ricevuta nelle date del 5.5.2015 e 12.12.2016 (cfr doc in atti);

considerato che, a fronte della generica contestazione svolta dalla parte resistente la quale tra l'altro ha rilevato sia l'insussistenza di qualsiasi prestazione svolta dal ricorrente in favore della società sia la sproporzione del quantum richiesto, vi è agli atti:

- copia delle ricevute di presentazione e deposito telematico presso la CCIAA di Pescara a cura del dr. Salvatore dei bilanci ordinari di esercizio della società, l'ultimo dei quali avvenuto nel 2014;



- copia della presentazione delle dichiarazioni dei redditi nonché delle dichiarazioni IVA fino agli anni 2013-2014;

- relazione di stima giurata predisposta dal ricorrente in data 7.7.2014 su delega del legale rappresentante della società sig. D'Intino Giovanni;

- ricorso depositato in data 10.1.2014 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara avverso un avviso di accertamento, ricorso che risulta essere stato definito con sentenza di accoglimento parziale depositata il 14.1.2015;

considerato che, dalla stessa documentazione prodotta ed appena sopra citata (documentazione rispetto alla quale la resistente nulla ha rilevato) emerge non soltanto la prova dell'effettività dell'attività svolta e dunque la maturazione del credito professionale in capo al dr. Salvatore ma anche l'infondatezza della eccezione di prescrizione pure sollevata dalla resistente e ciò alla luce degli atti interruttivi della stessa di cui alle due raccomandate ricevute dalla debitrice nelle date del 5.5.2015 e del 12.12.2016 e con le quali il Salvatore richiedeva il pagamento dei propri compensi dettagliatamente esposti nella parcella allegata, sicché la dedotta riduzione del credito (e ciò per le sole prestazioni maturate fino al maggio 2012 attesa l'intercorsa l'interruzione del termine prescrizione triennale per quelle successive a seguito della richiesta di pagamento del 5.5.2015) potranno al più rilevare in punto di prova dell'insolvenza;

rilevato, infine, che nessuna rinuncia al detto credito può dedursi dall'art. 2 dell'atto sottoscritto dalle parti il 4.7.2013 ed in virtù del quale il ricorrente cedeva la propria quota sociale in favore del D'Intino, atteso che dalla dichiarazione ivi contenuta appare evidente che il Salvatore volesse rinunciare ai propri diritti sociali e non già a quelli derivantigli dalle prestazioni professionali svolte in favore della società;

rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L. Fall. che, specie nel caso di credito contestato, il Tribunale deve valutare con particolare attenzione il requisito dell'insolvenza, posto che il mancato pagamento del credito contestato potrebbe ricondursi alla volontaria inadempienza della debitrice più che al verificarsi di uno stato insolvenza vero e proprio;

ritenuto sussistente il presupposto dello stato di insolvenza della resistente posto che:

- a fronte della rilevante entità dell'esposizione debitoria della società resistente non risulta che quest'ultima abbia adempiuto, anche solo parzialmente, alle proprie obbligazioni e ciò a dimostrazione dello stato di sofferenza e di difficoltà economica della Fullservice s.r.l. e della conseguente irreversibile (e non soltanto transitoria) impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte per l'esercizio dell'attività di impresa (vedi Cass., sezione 1<sup>a</sup>, 28/3/2001, n. 4455, secondo cui "in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'impresa, che esso presuppone, da intendersi come situazione -in prognosi- irreversibile e non già meramente temporanea di



impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni assunte, legittimamente può essere desunto dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, quando non sia allegata alcuna ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa"). E, ad ulteriore dimostrazione di quanto detto, va osservato che la Fullservice s.r.l. non offre neanche serie garanzie di solvibilità, posto che la stessa, oltre a non essere proprietaria di beni immobili di valore sufficiente a coprire i propri debiti benché ancora formalmente attiva (vedi visura camerale agli atti), non sembra essere in grado di superare in modo adeguato le proprie perdite di cui all'ultimo bilancio depositato che, redatto nelle forme abbreviate e chiuso al 31.12.2013, riportava una perdita di esercizio pari ad € 60.517,00 e debiti per € 1.421.708,00 (cfr bilancio 2013 agli atti);

evidenziato inoltre che, dall'istruttoria svolta e come confermato dalla stessa debitrice, risulta la sussistenza di un debito tributario consistente, pari ad € 94.707,21, debito questo da considerarsi tutt'ora esistente atteso che la Fullservice s.r.l. si è limitata a depositare atto unilaterale proveniente dal legale rappresentante della società con il quale lo stesso dichiarava di voler accedere ai benefici della definizione agevolata di cui alla legge n. 136/2018 -cd. Rottamazione ter-; ed anzi, come è reso evidente dal doc. 13 di cui alla memoria del 17.10.2018, la Fullservice pur avendo proposto fin dall'aprile 2017 richiesta di definizione agevolata ai sensi della L 225/2016 non sembra aver pagato all'agente della riscossione alcunché, tanto è vero che il debito di cui all'elenco di cartelle allegato alla seconda richiesta di definizione agevolata (quella di cui alla legge sulla rottamazione ter) reca un importo superiore rispetto a quello di cui alla prima richiesta di agevolazione proposta ai sensi della L 225/2016, anche questo segno evidente dell'incapacità finanziaria della debitrice; evidenziato inoltre che il capitale sociale risulta essere di euro 10.000,00, cioè decisamente inferiore rispetto ai debiti;

considerato, pertanto, che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarli;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della società debitrice e la sua qualità di imprenditore soggetto a fallimento, trattandosi di società che svolge attività di import export di prodotti di ogni genere e che, pertanto, ricorre il requisito soggettivo richiesto dall'art. 1, 1° c., L. Fall.;

considerato che l'art. 1, 2° c., L. Fall., aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti e che non risulta



dimostrata la ricorrenza delle condizioni esonerative previste dal comma secondo della medesima norma atteso che come già sopra esposto l'ultimo bilancio di esercizio risulta essere fermo al 2013; ritenuto, infine, che i debiti scaduti e non pagati dalla debitrice - come risultanti dagli atti - eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 15 u.c. L. Fall.;

**P.Q.M.**

**DICHIARA**

il fallimento di FULLSERVICE s.r.l. con sede in Torre De' Passeri alla via G. D'Annunzio n. 40 (C.F.01651250688);

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Colantonio e Curatore l'avv. Carlo Fimiani con studio in Pescara alla via L'Aquila n. 9 professionista in possesso dei requisiti personali e professionali necessari per lo svolgimento del presente incarico in armonia al disposto dell'art. 28 l. f.;

**ORDINA**

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

**DISPONE**

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 l.f., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 l.f..

**FISSA**

il giorno 13.6.2019 ore 12,15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'apposita stanza posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a **trenta giorni prima** della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o di rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.



**DISPONE**

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 12.3.2019.

Il Presidente est

Dott.ssa Domenica Capezzerà

